

STATUTO

"MASCALUCIA DOC ASSOCIAZIONE CULTURALE"

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione culturale denominata: MASCALUCIA DOC ASSOCIAZIONE CULTURALE (di seguito denominata Associazione)

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in Mascalucia (CT), Via A. B. Sabin n.8.

Il Consiglio direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative.

ARTICOLO 3

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

L'associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro, bensì d'impegno sociale e culturale. L'associazione si basa su principi di libertà, democrazia ed eguaglianza.

L'associazione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

L'associazione si è costituita con lo scopo di promuovere, or-

ganizzare e realizzare attività formativa, manifestazioni ed eventi in genere, al fine di conoscere e recuperare, quanto più è possibile, il patrimonio di storia, costumi, tradizioni, arte e folklore della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali preposte e la finalità di sviluppare oltre le conoscenze anche l'approfondimento scientifico, la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

L'associazione si pone come obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, di favorire il rispetto e l'attuazione delle leggi per la salvaguardia ed il recupero dei beni archeologici, artistici e architettonici, archivistici e librari, storici e ambientali, sviluppando proposte, anche di carattere legislativo, per migliorarne la gestione.

Mascalucia Doc AC svolgerà un'azione di sempre maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica, anche attraverso le tecniche informatiche e telematiche di comunicazione a distanza, affinché si sviluppi la consapevolezza che la difesa del patrimonio culturale e ambientale è sinonimo di difesa della memoria storica dell'uomo, da valorizzare e conservare per le future generazioni.

L'associazione promuoverà la partecipazione dei cittadini ad una migliore gestione, della cosa pubblica, prestando particolare attenzione ai beni culturali ed ambientali e ad una modi-

fica dei comportamenti individuali e collettivi; a tal fine utilizzerà tutti gli strumenti, anche giuridici, che ritiene più idonei per la difesa dei beni culturali e ambientali. Operando per la ricerca, lo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali, l'Associazione diverrà luogo di confronto e di dibattito tra persone per le quali il rispetto per l'uomo e la comunità fa scaturire l'interesse verso tutto ciò che le civiltà hanno prodotto e tramandato nel corso dei secoli. L'Associazione vuole essere espressione di un tale impegno culturale orientato a coltivare un futuro più giusto nel quadro di una società rispettosa del proprio passato facendo propri i valori di una società più aperta, tollerante, solidale, pacifica, non violenta, antirazzista e multiculturale e contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità attraverso la realizzazione di attività e servizi sussidiari al raggiungimento degli scopi sociali. Sarà impegno dell'associazione operare al fine di valorizzare le culture e le identità che rimangono in ombra o sconosciute. L'Associazione opererà per il raggiungimento dei propri scopi sociali attraverso attività ludico, ricreative, di formazione, informazione, consulenza, e gestione di attività musicali, teatrali, di cineforum ed arti visive, ivi compreso la fondazione di network radiotelevisivi o social web.

Le attività organizzate possono prevedere lo studio,

l'approfondimento e la discussione di tematiche in linea con le finalità dell'associazione stessa, nonché la diffusione di materiale che possa risultare oggetto di conoscenza e riflessione e indirizzo, sociale, culturale economico ed ambientale.

Le modalità di organizzazione delle attività sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'associazione può stipulare accordi e convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche, private ed organizzazioni e società terze.

Essa persegue le seguenti finalità:

Promozione e diffusione della cultura in tutti i suoi campi ed espressioni, sviluppare l'associazionismo ed il volontariato.

Attività didattica aperta a tutti mediante l'organizzazione di corsi, scuole, work-shop, laboratori, percorsi didattici, seminari e stage nelle discipline in oggetto.

Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, eventi, nazionali ed internazionali anche a scopi di beneficenza.

Incentivare scambi culturali, gemellaggi anche con gruppi italiani e stranieri.

Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, nonché l'edizione e la distribuzione di riviste e bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.

Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi.

Promuovere e/o gestire incontri, eventi culturali e/o scientifici ed ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Realizzare ogni altra iniziativa compatibile con il presente Statuto che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Organizzare – a titolo esemplificativo, non esaustivo – conferenze, seminari, esposizioni, cineforum e altre manifestazioni di valenza ideologica, culturale, artistica e turistica ricreativa.

Sviluppare tematiche culturali con particolare riferimento a corsi, eventi, manifestazioni etc.

Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, corsi di formazione, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali.

Svolgere attività di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale.

Svolgere qualunque altra attività affine, complementare o con-

nessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente e comunque qualsiasi altra iniziativa il Consiglio Direttivo approvi e reputi congruo con gli intenti dell'associazione.

Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono libere e gratuite per il conseguimento dei fini istituzionali salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati. Parimenti, nei limiti consentiti dalle normative vigenti potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune oppure potrà mettere in atto attività anche a rilevanza commerciale, qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente Statuto.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

ARTICOLO 5

L'associazione è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci vip
- soci benemeriti
- soci onorari

Possono essere soci, dopo l'avvenuta iscrizione, le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti, nonché le associazioni non riconosciute che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa.

La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art.6 del presente statuto.

L'associazione può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della stessa.

I soci potranno ricevere una tessera che ne attesta l'adesione.

ARTICOLO 6

Sono soci coloro che sottoscrivono la scheda di iscrizione all'associazione la quale dovrà essere rinnovata annualmente.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e ne fanno proprie le finalità in quanto si riconoscono in esse e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono SOCI FONDATAORI coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono SOCI ORDINARI coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono SOCI SOSTENITORI tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che con il loro contributo finanziario sostengono l'attività sociale. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono SOCI VIP tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che con il loro contributo finanziario maggiore rispetto ai soci sostenitori possono godere di vantaggi sia al momento dell'iscrizione (gadjet, ecc.) sia durante la validità dello status di socio vip (sconti, ecc.). Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono SOCI BENEMERITI e ONORARI tutte quelle persone, fisiche o

giuridiche, che sostengono materialmente la società e/o che per le loro doti particolari ne hanno onorato le finalità.

Sono altresì soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni che si siano dimostrati interessati alle attività dell'Associazione. L'ammissione a socio onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto.

Ciascun socio avente diritto al voto ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare. Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato

La qualità di socio è personale e si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato;
- d) delibera del Consiglio direttivo approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto;
- e) morosità.

La perdita di qualità di socio e l'esclusione vengono dichiarate con delibera del CD.

Le quote annuali e tutti i contributi associativi sono intra-

smisibili e non rivalutabili.

TITOLO TERZO

Organi della Sezione

ARTICOLO 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo (CD)
- c) il Presidente

ARTICOLO 8

L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente del CD
- b) stabilisce il numero dei componenti del CD ed elegge al massimo due ulteriori Consiglieri, esclusi il Vice Presidente ed il Segretario che sono designati dal Presidente come da art. 15.
- c) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- d) approva il bilancio d'esercizio redatto e proposto dal CD;
- e) approva il programma delle attività dell'associazione redatto e proposto dal Cd

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno.

E' convocata dal Presidente tramite invito affisso nei locali dell'associazione, pubblicazione sul sito web oppure su uno o

più organi di stampa e diffusione nazionale ovvero comunicato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (Fax, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata da almeno il 30% dei soci con diritto di voto per motivi attinenti all'attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

ARTICOLO 10

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso.

Hanno diritto al voto solo i soci FONDATORI e ORDINARI.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo, conferendo ad esso apposita delega scritta.

Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

ARTICOLO 11

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del CD più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo

ritenga necessario anche due scrutatori. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento dei soci.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, tenuto in consegna dal segretario.

ARTICOLO 12

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

ARTICOLO 13

Il Presidente del CD è eletto dall'Assemblea dei soci.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

La carica di consigliere è gratuita.

ARTICOLO 14

L'Associazione è amministrata dal CD, composto da almeno tre componenti, compreso il Presidente, appartenenti alla catego-

ria di associati aventi diritto al voto.

Possono essere designati componenti del CD anche i soci ONORARI iscritti da almeno 6 mesi dalla data delle elezioni.

I componenti del CD durano in carica due anni e sono rieleggibili per altri mandati.

ARTICOLO 15

L'organo decisionale è il CD, di cui il Presidente è uno dei componenti.

Il Presidente nomina un vice Presidente ed un Segretario.

Il CD può delegare ad uno o più dei suoi componenti, determinati compiti esecutivi o programmi.

ARTICOLO 16

Il CD è convocato in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.

Il CD è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il CD è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CD è presieduto dal membro del CD più anziano di età.

Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17

Il CD è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.

La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

ARTICOLO 18

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CD provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

In caso di dimissioni o decesso da parte di un consigliere, il CD provvede all'elezione tra i soci come da art. 14.

Se la maggioranza dei componenti del CD cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

ARTICOLO 19

Il CD è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

A tal fine:

- attua le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa

- redige e propone il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea dei soci

- decide sugli investimenti patrimoniali;

- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- prevede i criteri di ammissione dei nuovi soci e accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;

- adotta provvedimenti disciplinari;

- assume personale dipendente;

- stipula contratti di lavoro;

- conferisce mandati di consulenza;

- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- determina e delibera i rimborsi delle spese e i contributi di natura forfettaria a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

- redige e propone all'assemblea dei soci il programma delle attività dell'associazione.

E' possibile per il consiglio direttivo nominare associati e non, per la formazione di uno o più comitati scientifici che

si occupino di tematiche specifiche o generali.

I comitati non hanno parere vincolante e si occuperanno di proporre iniziative al Consiglio Direttivo o di realizzare compiti assegnatogli dallo stesso.

Nessun compenso è dovuto ai partecipanti dei comitati per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 20

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni e può essere rieletto per altri mandati. Il Presidente ha la rappresentanza legale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare solo per iscritto singoli compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo o a soci ORDINARI designati dal CD.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia da parte del CD.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria – Fondo Comune

ARTICOLO 21

L' associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività:

a. dalle rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;

b. dalle quote associative versate dai soci;

c. dai proventi delle proprie attività;

d. dalle oblazioni di enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari nonché dai rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni;

e. dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f. dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività. Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.

Tramite il fondo comune, l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi. Il fondo comune non può mai essere diviso o restituito ai soci e, in caso di scioglimento dell'associazione, va devoluto ad altro ente con finalità analoghe.

È fatto, quindi, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avan-

zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I mezzi finanziari che pervengono all'associazione vengono depositati in un apposito conto corrente bancario o postale.

Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato con la firma del presidente o di membro dell'associazione da lui delegato come da art. 20 o di persona designata dal CD con apposito mandato.

ARTICOLO 22

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività.

TITOLO QUINTO

Disposizioni Finali

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alla normativa vigente in tema di associazioni non riconosciute.

ARTICOLO 24

Ai sensi dell'art. 23 D. lgs 196/03 il trattamento da parte dell'associazione dei dati personali forniti dagli associati è ammesso solo mediante consenso espresso dagli interessati.

Gli associati devono essere preventivamente informati oralmen-

te o per iscritto secondo le previsioni dell'art. 13 DLgs 196/03 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 25

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione spetta solo ai componenti del CD e deve essere presa dalla maggioranza di almeno dei suoi 2/3.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione per qualunque causa vige obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.